



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/893 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 marzo 2024**

**che approva il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'estratto d'aglio (estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da *Allium sativum*, Liliaceae) (n. CAS: 8008-99-9) per il tipo di prodotto 19.
- (2) L'estratto d'aglio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi), quale descritto nel regolamento (UE) n. 528/2012, allegato V.
- (3) Il 23 settembre 2022 l'autorità di valutazione competente dell'Austria, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni. L'Agenzia ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.
- (4) Durante l'esame dell'estratto d'aglio l'identità di tale principio attivo è stata ridefinita conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 in "succo d'aglio sottoposto a trattamento termico".
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 5 giugno 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia <sup>(3)</sup> tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (6) L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti succo d'aglio sottoposto a trattamento termico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo *succo d'aglio sottoposto a trattamento termico*, tipo di prodotto 19; ECHA/BPC/375/2023, adottato il 5 giugno 2023.

- (7) Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, purché siano osservate determinate condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico	Succo d'aglio sottoposto a trattamento termico Numero CE: - Numero CAS: -	Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiali biologici (UVCB). La sua purezza è pari al 100 % del peso per peso (p/p). È ottenuto dal succo d'aglio che è stato sottoposto a trattamento termico ed è di qualità alimentare. Il succo d'aglio sottoposto a trattamento termico è inoltre caratterizzato da quattro composti marcatori: solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS2), trisolfuro di diallile (DAS3) e tetrasolfuro di diallile (DAS4).	1° luglio 2025	30 giugno 2035	19	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alla condizione seguente:  nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.